

**Al Presidente del Consiglio Comunale di Bibbiena**

**Al Sindaco del Comune di Bibbiena**

**Oggetto: Richiesta di ritiro della proposta "Applicazione delle disposizioni transitorie di cui al Titolo IX della L. R. 65/2014 al Regolamento Urbanistico Comunale"**

E' sufficiente prendere visione del Rapporto Preliminare 2017-1 della recente variante al Regolamento urbanistico approvata con C.C. n.65 del 27/11/2017, per leggere in Premessa: "... **il Regolamento Urbanistico, in parte decaduto, è stato oggetto di successive varianti che riportiamo nella tabella di riepilogo ....**" Quindi alla luce della strumentazione urbanistica vigente e in itinere, **il comune ricade nelle disposizioni transitorie di salvaguardia di cui all'art. 228 comma 2 della legge regionale toscana 12 novembre 2014, n° 65, che recita:**

**"Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, (310) nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35."**

Questo assunto vale per tutte le varianti approvate dal 2014 ad oggi dal Consiglio Comunale. Infatti la variante 2013, avviata per operare alcune modifiche agli strumenti urbanistici, fu ricondotta dopo l'adozione alla casistica minore dall'accoglimento delle osservazioni di Provincia e Regione, come indicato nel provvedimento di verifica di non assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) della legge regionale 10/2010, ovvero in presenza di **"modifiche minori di piani o programmi"** dall'autorità competente arch. Nora Banchi.

**Quindi non è possibile affermare il carattere generale della variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale riferita a porzioni territoriali**, per sostenere che il Comune di Bibbiena avesse alla data del 27/11/2014 il Regolamento Urbanistico vigente, così da ricadere nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 222 della L. R. 65/2014 anziché in quelle previste all'art. 228.

Il Consiglio Comunale, a distanza di cinque anni dall'approvazione della variante, non avrebbe comunque facoltà di revisionare il carattere di una variante al Regolamento Urbanistico classificata "minore" dal responsabile del procedimento geom. Graziano Binozzi, dall'autorità competente arch. Nora Banchi, dal progettista arch. Samuela Ristori, perché tale competenza rientra certamente nella sfera amministrativa, ed è esercitata durante il procedimento.

Bibbiena, 28.02.2018

I CONSIGLIERI DI CENTRO SINISTRA

